

Art. 10.

Dovere di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI ECONOMICI COL CLIENTE.

É rilevante sul piano disciplinare la condotta dell'avvocato che intrattenga rapporti economici con l'assistito nel proprio interesse violando il dovere di fedeltà (C.N.F. 14/04/2004, n. 66).

É fatto divieto all'avvocato di indurre e proporre ai propri clienti operazioni commerciali dubbie o rischiose, nonché di porsi quale intermediario in operazioni di carattere eminentemente commerciale prestando garanzia personale sull'esito dell'affare (C.N.F. 27/5/2013, n. 82).

► TRANSAZIONI NON AUTORIZZATE DAL CLIENTE.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che concluda transazioni non autorizzate dal cliente, trattenga le somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni e il rendiconto sull'attività svolta (C.N.F. 11/04/2003, n. 51).

► TESTIMONIANZE PREGIUDIZIEVOLI PER IL CLIENTE.

L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175).

► INFEDELTÀ PROCESSUALI.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in un

giudizio ponga in essere attività a esclusivo favore di un terzo estraneo al rapporto processuale, e del quale, peraltro, successivamente assuma la difesa contro il proprio cliente (C.N.F. 02/03/2004, n. 29).

L'assunzione da parte dell'avvocato dell'incarico difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenti e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza e lealtà, atteso che, se per un verso l'assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo a violazione dei doveri professionali dell'avvocato, che deve astenersi dall'assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (C.N.F. 15/12/2006, n. 170).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore dell'opponente e dell'opposto (C.N.F. 05/12/2006, n. 134).

L'avvocato che assuma l'incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell'ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorrano più rapporti contrattuali, viola l'art. 51 del codice deontologico per l'esistenza di un sostanziale conflitto di interessi (C.N.F. 13/09/2006, n. 63).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex cliente, nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art.

51 del codice deontologico forense, che deve essere accertata caso per caso rilevando solo l'assoluta posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell' ex cliente ed essendo invece irrilevante l'assenza di conflitto d'interessi nei confronti del precedente cliente (C.N.F. 25/09/2003, n. 148).

► **INFEDELTÀ PARTICOLARI.**

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato, dirigente dell'ufficio legale della regione, che per interessi personali dichiara falsi presupposti per giustificare il conferimento di incarichi defensionali ad avvocati esterni (C.N.F. 21/10/2002, n. 180).

Non incorre nell'illecito disciplinare per aver esercitato attività non consentita l'avvocato iscritto nell'elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l'autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività (C.N.F. 23/04/2004, n. 79).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al consiglio dell'ordine, da quest'ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi del proprio cliente (C.N.F. 05/03/2001, n. 34).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che assuma fittiziamente l'attività di difesa per coprire l'attività svolta da un collega in conflitto di interessi con la parte assistita (C.N.F. 08/06/2001, n. 117).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l'avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e della tutela dei suoi interessi, concordando tutta l'attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita (C.N.F. 15/12/2000, n. 267).

Art. 11.

Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Giurisprudenza disciplinare

► **OCCULTAMENTO DI ERRORI PROFESSIONALI.**

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).

Viene meno ai doveri di lealtà, probità e diligenza il professionista che, dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze, abbia fornite ai clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato agli stessi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).

L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in Cassazione per sopperire alla sua negligenza tiene una condotta deontologicamente rilevante perché lesiva dei canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifici tali da incriminare il rapporto fiduciario che li lega (C.N.F. 01/10/2002, n. 167).

► PERSEGUIMENTO DI INTERESSE DIVERSO DA QUELLO DEL CLIENTE.

Viola i doveri di diligenza, correttezza e probità l'avvocato che ponga in essere una azione del tutto priva di fondamento e non nell'interesse del cliente (C.N.F. 19/02/2002, n. 2).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in modo improprio un foglio firmato in bianco dal proprio cliente, inserendovi un riconoscimento di debito a suo vantaggio (C.N.F. 12/12/2001, n. 271).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che, curando molteplici questioni giudiziali e stragiudiziali del cliente, si faccia reiteratamente rilasciare numerosi fogli firmati in bianco non recanti alcuna scritturazione e privi di data e intestazione (C.N.F. 1/6/2011, n. 81).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, patrocinante in una procedura esecutiva, partecipi direttamente all'asta di vendita aggiudicandosi i beni pignorati (C.N.F. 13/10/2001, n. 209).

Viene meno il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente e tiene una condotta disciplinarmente rilevante, il professionista che partecipi ad operazioni estranee al rapporto professionale in virtù delle quali instauri rapporti economici con il cliente, provvedendo alla vendita di un immobile con successiva divisione con il cliente dell'utile ottenuto (C.N.F. 28/12/1999, n. 287).

► CONTRASTI COL CLIENTE.

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in una discussione animata, percuota il cliente procurandogli lesioni al torace e al braccio (C.N.F. 08/03/2002, n. 9).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, non pagato dal cliente, lo aggredisca e percuota minacciandolo di azioni sproporzionate (C.N.F. 11/09/2001, n. 169).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che durante una discussione nel proprio studio, minacci con una pistola il suo interlocutore (C.N.F. 12/12/2001, n. 275).

Art. 12.

Dovere di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Giurisprudenza disciplinare

► NEGLIGENZA: RILEVANZA DISCIPLINARE.

L'avvocato deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita (C.N.F. 29/03/2003, n. 40).

► NEGLIGENZA: CASISTICA.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ritardi il compimento di atti defensionali, fondamentali per l'esercizio del mandato, quali ad esempio il deposito dell'atto di desistenza alla opposizione (C.N.F. 08/03/2001, n. 42).

La mancata proposizione dell'atto di appello, per cui l'incolpato abbia ricevuto espresso mandato accompagnato da un fondo spese configura grave violazione dei doveri professionali di lealtà, dignità e decoro considerate, altresì, le irreparabili conseguenze che si verificano a danno dell'assistito (C.N.F. 21/11/2006, n. 120). La proposizione di un appello consapevolmente tardivo integra un contegno deontologicamente rilevante, poiché manifestazione di scarsa diligenza e sollecitudine degli interessi del cliente, quando non sia altrimenti giustificato (C.N.F. 29/05/2006, n. 29).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che iscriva tardivamente a ruolo un'opposizione a decreto ingiuntivo, così

facendolo divenire esecutivo, in un processo ometta l'indicazione delle prove e delle conclusioni, non partecipi alle udienze così omettendo di svolgere il mandato ricevuto, e richiesto non restituisca alla parte i documenti ricevuti (C.N.F. 02/03/2004, n. 32).

L'avvocato che, nominato difensore d'ufficio in più procedimenti, non comunichi all'autorità giudiziaria l'impossibilità di partecipare all'udienza per concomitanti impegni, non consentendo all'autorità la sua sostituzione, tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e difesa a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 23/11/2000, n. 178).

Il comportamento del professionista che, nella qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell'atto di appello le firme di alcuni coeredi che mai l'abbiano apposta, non viola i principi di probità (art. 3 c.d.) e verità (art. 14 c.d.), dovendo piuttosto essere ravvisarsi una violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.), che appunto si sostanzia nella violazione del dovere di attenzione nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell'ambito del giudizio. Peraltro, se pure in linea di principio non sia in discussione il principio sulla responsabilità dell'avvocato nella certificazione dell'autografia, occorre verificare se in concreto vi sia stata la cosciente volontà di venir meno ai propri doveri (C.N.F. 29/12/2006, n. 208).

Osserva un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che accompagni un suo cliente, in una causa di separazione personale, nel domicilio coniugale per assistere alle operazioni di trasloco senza avvertire di tale accompagnamento il collega di controparte, ove dalle prove acquisite non emerga alcuna volontà di sorprendere la parte avversaria bensì l'intento di svolgere nel miglior modo l'incarico defensionale (C.N.F. 03/10/2001, n. 180).

Art. 13.

Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Giurisprudenza disciplinare

► SEGRETEZZA E RISERVATEZZA VERSO EX CLIENTI.

Il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni fornite dall'assistito o delle quali l'avvocato sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, a causa od in occasione dello stesso riguarda anche gli ex-clienti (C.N.F. 11/11/2009, n. 100).

L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175).

La corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico, talché l'avvocato non può assumere tali incarichi se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite nel corso dell'incarico esaurito (C.N.F. 18/7/2011, n. 104).

► SEGRETEZZA E RISERVATEZZA IN CASO DI PRATICANTI AVVOCATI APPARTENENTI A FORZE DELL'ORDINE O FORZE ARMATE.

Le incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d. 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche qualora rivestano la qualifica di ufficiali di P.G. Tuttavia, al fine di garantire i doveri di riservatezza e segretezza devono essere adottati opportuni accorgimenti quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'avvocato affidatario ai quali circoscrivere la pratica forense (C.N.F. 04/06/2009, n. 51)

L'iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive (che non riveste automaticamente la qualifica di agente di P.S. né quella di agente di P.G., spettando tale qualifica solo al personale che svolge un servizio diretto alle attività di prevenzione e repressione dei reati e/o di investigazione, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 337/82) è legittima, poiché il disposto normativo (art. 1, r.d. 37/1934, art. 3, r.d.l. 1578/33 ed art. 1 e ss., d.P.R. n. 101/90) non prevede alcuna preclusione o incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle Forze Armate, mentre in relazione all'obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell'avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante (C.N.F. 05/10/2006, n. 81).

Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto - deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l. p., la domanda di iscrizione ai registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell'Arma dei Carabinieri (nella specie un capitano dei Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, sarebbe

stato obbligato a riferire all'autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica) (C.N.F. 27/06/2003, n. 171).

► SEGRETEZZA E RISERVATEZZA: CASISTICA.

La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato - cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo (C.N.F. 23/7/2013, n. 130).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che diffonda, rendendola pubblica, una memoria da lui predisposta per la richiesta di interdizione, e contenente fatti personali e privati sia dell'interdicendo che di altri soggetti, estranei al procedimento (C.N.F. 21/02/2003, n. 7).

L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo: "bravo, bravo..., si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice... modificherò in suo danno la lettera..." (C.N.F. 10/12/2002, n. 194).

Non commette illecito deontologico e violazione del dovere di riservatezza l'avvocato che, venuto a conoscenza del mandato di cattura emesso nei confronti di un suo cliente ed avuta copia dell'interrogatorio, non segretato ex art. 329 c.p.p., lo comunichi, autorizzato dal cliente, ad altro avvocato coinvolto nella vicenda (C.N.F. 20/09/2000, n. 81).

Art. 14.

Dovere di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Giurisprudenza disciplinare

► GENERALITÀ.

L'avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 14/04/2004, n. 67).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che pur disponendo di adeguata competenza in determinati settori, utilizzi, sulla propria carta intestata, diciture e si attribuisca competenze tali da costituire pubblicità suggestiva allo scopo di accaparramento della clientela. Nella specie sulla carta intestata l'incolpato utilizzava la seguente dicitura: "consulente per appartenenti alle forze armate e di polizia"; ed ancora "consulente rappresentante di zona e componente del consiglio direttivo dell'associazione Roma proprietà edilizia" (C.N.F. 23/11/2000, n. 176).

Art. 15.

Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Giurisprudenza disciplinare

E' disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che non assolve l'obbligo di aggiornamento professionale, la cui previsione è posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e il dovere di competenza costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale, la cui finalità pressoché esclusiva (se si esclude anche l'esigenza di un arricchimento costante della cultura professionale) è quella di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento (C.N.F. 30/12/2013, n. 231).

Non è configurabile a carico del professionista la violazione del dovere di aggiornamento professionale in caso di grave ignoranza nella materia dell'azione risarcitoria esperibile nei confronti di un magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esercizio delle sue funzioni. La mancata conoscenza di una norma, seppur rilevante, ma pur sempre settoriale, infatti, non costituisce di per sè, in un sistema normativo complesso, infrazione al precetto deontologico richiamato (C.N.F. 15/3/2013, n. 38).

Art. 16.

Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Giurisprudenza disciplinare

► ADEMPIMENTO FISCALE.

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti quali compensi per l'attività professionale svolta (C.N.F. 28/11/2003 n. 372).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare per intero il compenso ricevuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 60).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti ricevuti (C.N.F. 18/12/2001, n. 296).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti percepiti peraltro per l'attività in effetti mai svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 188).

Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che, contravvenendo all'obbligo di cui all'art. 15 del codice deontologico di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti fiscali secondo le norme vigenti, si risolva a fatturare gli importi ricevuti con grave ritardo (C.N.F. 05/10/2006, n. 80).

L'omessa fatturazione del compenso dell'avvocato seppur attribuita a dimenticanza della segretaria è disciplinarmente rilevante in quanto lesiva del dovere di vigilanza e diligenza (C.N.F. 15/12/2011, n. 212).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che indichi nelle fatture una somma molto alta a titolo di spese omettendo peraltro di specificare gli esborsi sostenuti (C.N.F. 24/12/2001, n. 306).

L'avvocato che versi una somma di denaro per evitare che un ufficiale della guardia di finanza compia ulteriori indagini nel proprio studio tiene una condotta disciplinarmente rilevante perché lesivo dell'immagine del prestigio della classe forense e dell'imparzialità, trasparenza e fedeltà che sono a fondamento della corretta attività del pubblico ufficiale (C.N.F. 28/12/2005, n. 168).

► ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE.

In forza del disposto dell'art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576, che, a sua volta, richiama il comma 3 dell'art. 2 l. 3 agosto 1949 n. 536, per le mancate comunicazioni obbligatorie alla Cassa forense può essere inflitta la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale, che è revocata solo quando l'interessato prova di aver provveduto all'invio delle dovute comunicazioni (C.N.F. 15/12/2006, n. 168).

L'avvocato che non invii alla Cassa forense il modello 5 relativo alla dichiarazione del reddito i.r.pe.f. e del volume d'affari i.v.a. conseguito, è sospeso a tempo indeterminato fino a quando non provvederà all'invio della predetta autocertificazione (C.N.F. 23/11/2000, n. 199).

► ADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di adempiere al pagamento della quota di iscrizione all'ordine di appartenenza (C.N.F. 14/10/2005, n. 226).

L'avvocato che ometta di provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su una parcella pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati (C.N.F. 01/10/2002, n. 166).

Art. 17.

Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Giurisprudenza disciplinare

► DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA.

In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto

meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158).

Integra violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che rilasci a un giornalista dichiarazioni pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che cerchi continui contatti con i *mass media* al solo fine di ottenere una pubblicità personale anche anticipando notizie sulle scelte difensive, su opinioni in relazione a provvedimenti giudiziari, con sue foto davanti al computer, con dichiarazioni autoreferenziali (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

Non comporta violazione deontologica l'intervista di un professionista pubblicata su un quotidiano quando si escluda l'intenzionalità di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche (C.N.F. 15/3/2013, n. 40).

La pubblicità mediante la quale l'avvocato offra prestazioni professionali senza adeguati requisiti informativi, al fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, viola le prescrizioni deontologiche, dando luogo a un messaggio con modalità attrattive della clientela attraverso mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro (nella specie la proposta commerciale che offriva servizi professionali a costi molto bassi è stata ritenuta lesiva del decoro della professione forense, dovendosi considerare l'adeguatezza del compenso al valore e all'importanza della singola attività posta in essere (C.N.F. 6/6/2013, n. 89).

Art. 18.

Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Giurisprudenza disciplinare

► RAPPORTI COLLA STAMPA E CONCORRENZA.

L'art. 18 del codice deontologico prescrive al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio, sia per il generale dovere di discrezione che l'avvocato deve avere con riferimento alle vicende processuali che riguardano i propri assistiti, sia per impedire quelle forme di rapporto con i *mass media* che, pubblicizzando l'attività dello stesso, integrano forme di concorrenza che non è consentita dall'ordinamento professionale ed è anche contraria a quel generale e imprescindibile dovere di decoro e dignità richiesta al professionista forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

Integra violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che rilasci a un giornalista dichiarazioni pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che cerchi continui contatti con i mass media al solo

fine di ottenere una pubblicità personale anche anticipando notizie sulle scelte difensive, su opinioni in relazione a provvedimenti giudiziari, con sue foto davanti al computer, con dichiarazioni autoreferenziali (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

Non comporta violazione deontologica l'intervista di un professionista pubblicata su un quotidiano quando si escluda l'intenzionalità di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche (C.N.F. 15/3/2013, n. 40).

► RAPPORTI COLLA STAMPA E TUTELA DEL CLIENTE.

Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art. 18 c.d.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti. Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che abbia diffuso notizie false circa gli incarichi ricevuti. Nella specie il professionista aveva dichiarato falsamente di aver ricevuto incarichi professionali da un personaggio famoso e la notizia aveva avuto un forte riscontro nella stampa (C.N.F. 20/09/2000, n. 89).

Art. 19.

Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Giurisprudenza disciplinare

► LEALTÀ E CORRETTEZZA VERSO I COLLEGHI.

Viola i principi di lealtà e correttezza alla cui osservanza ciascun avvocato è obbligato nei confronti dei colleghi, l'iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il Consiglio dell'ordine sull'iniziativa. Invero, se in generale l'avvocato deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull'azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l'approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi (C.N.F. 28/12/2006, n. 204).

Pone in essere un illecito disciplinare l'avvocato che muova a un collega un'accusa ingiusta (non avere accolto una sua richiesta di rinvio), e presenti al Consiglio dell'ordine un esposto parziale e non veritiero, al fine di indurre l'organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (C.N.F. 28/12/2006, n. 187).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, avendo ricevuto al terminale del proprio studio un fax inviato per errore dal collega avversario e indirizzato al suo domiciliatario, non solo non si adoperi per avvertire il medesimo dell'errore trasmissivo, ma utilizzi nell'interesse del proprio cliente quanto erroneamente inviatogli nel procedimento civile

di opposizione monitoria promosso dalla controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 144).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che utilizzi in giudizio alcune missive inviategli per errore dal collega di controparte, se le stesse non contengano alcuna dichiarazione di riservatezza nè evidenti caratteristiche tali da poter far presumere il diverso destinatario e quindi l'erroneo invio (C.N.F. 18/12/2001, n. 298).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, dopo aver assunto nei confronti del collega avversario l'impegno di chiedere in udienza un differimento della discussione, abbia chiesto al collegio di pronunciarsi, venendo così meno alla promessa fatta al collega (C.N.F. 16/05/2001, n. 81).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, dopo aver inviato alla controparte un fax in cui inequivocamente rinunciava agli atti relativi a decreti ingiuntivi, poi, quando ormai gli stessi erano divenuti esecutivi per non opposizione della controparte, proseguiva l'azione giudiziaria, notificando l'atto di pignoramento (C.N.F. 05/03/2001, n. 35).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che produca documenti con la comparsa conclusionale, così non consentendo alla controparte l'esercizio pieno del diritto al contraddittorio (C.N.F. 27/06/2003, n. 190).

L'avvocato che, approfittando dell'assenza del collega di controparte, chieda la chiusura del verbale di udienza e il trattenimento della causa per la decisione nonostante all'udienza precedente fosse stato effettuato un rinvio per tentativo di conciliazione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza propri della classe forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 235).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che omettendo di avvisare

della richiesta istanza di fallimento la controparte, alimenti nella stessa l'erroneo convincimento di una possibile definizione transattiva della vertenza inducendola peraltro a ripetuti esborsi (C.N.F. 25/03/2002, n. 28).

Costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza professionale il comportamento dell'avvocato che, contravvenendo a quanto stabilito dalle parti in un atto di transazione, con cui le parti avevano concordato di rinunciare reciprocamente al giudizio ancora pendente, proseguiva in tale giudizio pur senza svolgere alcuna attività, limitandosi a chiedere semplici rinvii (C.N.F. 28/12/2006, n. 200).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l'avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l'importo dovuto dal suo cliente in base ad un decreto ingiuntivo emesso, non dia alcuna risposta, ma notifichi l'atto di precetto (C.N.F. 19/10/2001, n. 219).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al consiglio dell'ordine, da quest'ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi del proprio cliente (C.N.F. 05/03/2001, n. 34).

Pone in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale l'avvocato che notifichi l'atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto (C.N.F. 28/12/2006, n. 203).

Il rapporto di colleganza che impone la collaborazione fra colleghi deve essere sempre improntato a condizioni di reciprocità; pertanto tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo una lunga e inutile attesa, rifiuti di riaprire il verbale di udienza ormai chiuso, se il collega arrivando con notevole ritardo non presenti le proprie scuse e

la parte da lui assistita chieda categoricamente di non accedere a nessuna cortesia verso la controparte stessa (C.N.F. 29/03/2003, n. 38).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che promuova azioni giudiziarie davanti a un giudice incompetente, al solo fine di indurre le parti convenute ad effettuare gli adempimenti (pagamenti) richiesti per non affrontare i costi dello svolgimento della causa in sede diversa dalla propria residenza (C.N.F. 27/12/2005, n. 166).

Non tiene un comportamento deontologicamente scorretto l'avvocato che iscrive la causa a ruolo e la coltiva omettendo di informare il collega di controparte che, invece, non vi aveva provveduto in ragione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti, se in effetti l'attore non aveva rilasciato quietanza esplicita relativa al pagamento. La mera accettazione del pagamento da parte del presunto creditore, infatti, non comporta la definizione del rapporto specie nella ipotesi in cui l'esecuzione sia stata imperfetta, lasciando così evidenti margini di contestazione, e la notifica della citazione e relativa procura ad agire siano state di poco posteriori al pagamento; in tal caso, pertanto, è legittimo il comportamento del difensore del convenuto che abbia ritenuto di esercitare la facoltà processuale di iscrivere la causa a ruolo e tutelare il diritto sostanziale all'accertamento negativo della propria situazione debitoria. (C.N.F. 16/12/2005, n. 151).

Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l'arrivo del collega di controparte che pure si era costituito, insista per l'assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l'obbligo da parte dell'avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l'obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente

chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte (C.N.F. 24/12/2002, n. 216).

Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l'avvocato che conferisca ad un professionista l'incarico di rappresentarlo e difenderlo in un procedimento giudiziale e che ometta di corrispondere al collega le spese, competenze ed onorari richiestigli (C.N.F. 04/11/2000, n. 132).

► LEALTÀ E CORRETTEZZA VERSO LE ISTITUZIONI FORENSI.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere. Tali doveri devono rappresentare, e rappresentano, con il *munus* difensivo, il criterio fondante e ispiratore di ogni attività dell'avvocato (C.N.F. 6/6/2013, n. 88).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di adempiere al pagamento della quota di iscrizione all'ordine di appartenenza (C.N.F. 14/10/2005, n. 226).

L'avvocato che ometta di provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su parcella pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati (C.N.F. 01/10/2002, n. 166).

Tiene un comportamento rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che eserciti l'attività professionale nel periodo di sospensione (C.N.F. 27/12/2005, n. 162; cfr. C.N.F. 22/9/2012, n. 123).

Tiene un comportamento rilevante l'avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente (C.N.F. 22/05/2001, n. 101).

Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell'organo

istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti del Consiglio dell'ordine, a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall'udienza (nella specie l'avvocato aveva affermato in una conversazione fuori dall'udienza: "noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un Consiglio dell'ordine di inetti, incapaci, buoni a niente") (C.N.F. 26/06/2003, n. 166).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in un esposto al consiglio dell'ordine per la mancata iscrizione all'albo, usi espressioni forti nei confronti del medesimo accusando i componenti di parzialità (C.N.F. 08/03/2002, n. 16).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che alla richiesta di chiarimenti relativi ad un esposto risponda al C.d.O. irrisoriamente con una poesia satirica mettendo così in discussione la serietà della procedura e dell'organo emanante (C.N.F. 12/03/2003, n. 15).

Art. 20.

Responsabilità disciplinare

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Giurisprudenza disciplinare

► TASSATIVITÀ DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI.

Le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, lealtà, probità e decoro professionale e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di tali principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti (C.N.F. 23/04/2004, n. 95; cfr. C.N.F. 28/4/2004, n. 121; C.N.F. 10/11/2005, n. 132).

Le previsioni del codice deontologico forense hanno valore esemplificativo dei comportamenti più ricorrenti, rappresentano determinazioni e specificazioni dello *ius vivens*, e riempiono le previsioni generiche della legge professionale la cui violazione, da sola, è sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare e le conseguenti sanzioni. Pertanto non costituisce motivo di nullità della decisione l'eventuale riferimento a norme generiche e principi generali o a norme del codice deontologico non ancora in vigore al momento della commissione del fatto (C.N.F. 16/03/2004, n. 41).

L'avvocato deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e

rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita (C.N.F. 29/03/2003, n. 40).

► PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa è posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima (C.N.F. 16/06/2003, n. 162; C.N.F. 24/10/2003, n. 302; C.N.F. 28/11/2003, n. 375; C.N.F. 21/12/2005, n. 155; giur. costante).

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa è posta in essere. Ove invece la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, il termine decorre dalla data di cessazione della condotta medesima. Tale deve essere considerata la latitanza il cui stato permane, come disposto dall'art. 296 c.p.p., fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia revocato, perda efficacia, ovvero si siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento era stato emesso, o ancora l'estradata sia consegnato all'autorità richiedente (C.N.F. 21/02/2003, n. 8).

Qualora la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della medesima, come in caso di inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell'atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita, o di violazione dell'obbligo d'informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato (C.N.F. 7/10/2013, n. 170).

La violazione deontologica è integrata da una condotta protrattasi nel tempo nel caso di omissioni nell'attività difensiva, di omissioni nell'informazione al cliente e di trattenimento di somme (C.N.F. 06/12/2002, n. 192).

Gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa del procedimento disciplinare, davanti al Consiglio dell'ordine, producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la delibera della decisione stessa (C.N.F. 11/04/2003, n. 57; cfr. C.N.F. 21/02/2003, n. 8).

L'illecito disciplinare integra un'ipotesi di natura continuata, rispetto alla quale, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza disciplinare, la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (C.N.F. 28/12/2006, n. 205).

► **PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE.**

Per consolidata giurisprudenza delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, va distinta l'ipotesi di cui all'art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all'esercizio della professione) da quella di cui all'art. 44 dello stesso Rdl (fatti costituenti reati per i quali sia stata promossa l'azione penale). Nel primo caso l'azione è esercitabile discrezionalmente; nel secondo costituisce atto dovuto essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale cosicché non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto cioè prima del passaggio in giudicato di quella sentenza (C.N.F. 20/5/2013, n. 76).

Art. 21.

Potestà disciplinare

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Giurisprudenza disciplinare

► **CRITERI DI GIUDIZIO.**

L'illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato penale, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all'illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. Pertanto la sanzione disciplinare comporta *valutazioni* e ha

presupposti diversi rispetto a quella penale (C.N.F. 16/06/2003, n. 153).

Non può essere affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato in assenza di *prove certe* sul comportamento addebitato all'avvocato incolpato (C.N.F. 28/03/2003, n. 27).

La responsabilità disciplinare non può fondarsi sul *sospetto* bensì sulla prova della verità del fatto addebitato (C.N.F. 21/11/2006, n. 119).

Le dichiarazioni dell'esponente non possono ergersi da sole a piena prova dei fatti denunciati, quando le stesse non trovino *riscontro* in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti stessi (C.N.F. 25/03/2002, n. 39).

► VINCOLI DI GIUDIZIO.

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla l. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell'ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile (C.N.F. 04/12/2003, n. 387).

La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, a nulla rilevando, nella autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare, l'eventualità che sia successivamente intervenuto provvedimento legislativo di depenalizzazione (C.N.F. 16/06/2003, n. 158).

La sentenza penale di assoluzione "per non aver commesso il fatto" fa stato nel procedimento disciplinare aperto nei confronti del professionista per lo stesso fatto. Deve, pertanto, annullarsi la decisione disciplinare emessa sul presupposto, poi negato in sede penale, che il professionista fosse responsabile

del fatto per cui si era proceduto anche in sede disciplinare (C.N.F. 16/06/2003, n. 156).

La radiazione di diritto dagli albi (ex art. 42 della legge professionale) costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall'esercizio della professione di avvocato, in quanto trattasi di atto dovuto che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'organo che lo adotta (C.N.F. 23/12/2009, n. 199).

► INDISPONIBILITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e pertanto la rinuncia all'esposto da parte degli esponenti o l'eventuale consenso delle parti alla transazione economica non condiziona e non implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento stesso (C.N.F. 30/12/2013 n. 214; C.N.F. 17/07/2002 n. 100). Secondo il tassativo disposto dell'art. 37, comma 7, r.d.l. 1578/33, deve essere rigettata la richiesta di cancellazione volontaria dall'albo se è stato aperto nei confronti del professionista richiedente un procedimento disciplinare, a nulla rilevando che lo stesso procedimento sia stato sospeso in attesa dell'accertamento penale dei fatti (C.N.F. 16/06/2003, n. 155).

Per l'esercizio dell'azione disciplinare non occorre un esposto, secondo il tenore dell'art. 38, comma 3, l.p., talchè l'apertura di procedimenti disciplinari può avvenire sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni (C.N.F. 23/05/2002 n. 67). L'illecito disciplinare sussiste indipendentemente dall'entità del danno causato al cliente; il fine del procedimento disciplinare non è, infatti, quello di tutelare interessi privati, di tal che la procedura debba ritenersi superata una volta realizzata la pretesa del danneggiato, ma quello di tutelare il decoro e la dignità dell'intera classe forense, mediante la repressione di ogni condotta contraria ai doveri imposti dalla legge (C.N.F. 23/11/2000, n. 190).

Art. 22.

Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) **Avvertimento:** consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

b) **Censura:** consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) **Sospensione:** consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) **Radiazione:** consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;

b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Giurisprudenza disciplinare

► DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.

La sanzione disciplinare è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico. Nei casi di concorso di violazioni ovvero di continuazione, i modelli previsti dal diritto penale - assorbimento, cumulo materiale, cumulo giuridico - possono ben essere utilizzati anche per comminare sanzioni amministrative adeguate (C.N.F. 15/10/2012, n. 146).

Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta

dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato (C.N.F. 15/10/2012, n. 136).

La radiazione di diritto dagli albi (ex art. 42 della legge professionale) costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall'esercizio della professione di avvocato, in quanto trattasi di atto dovuto che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'organo che lo adotta. Poiché il provvedimento ha natura di misura amministrativa fondata sul venire meno di una delle condizioni per rimanere iscritto nell'albo degli avvocati, e non di sanzione disciplinare, non può trovare applicazione il principio della necessaria proporzionalità tra illecito disciplinare commesso e relativa sanzione (C.N.F. 23/12/2009, n. 199).

► CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

L'uso di espressioni offensive verso il collega avversario non è giustificata dal fatto di aver reagito a una aggressione processuale, atteso che l'invocata esimente prevista dall'art. 599 c.p. non trova applicazione in materia deontologica; tuttavia la circostanza è idonea ad attenuare, dal punto di vista oggettivo, il *vulnus* deontologico e, dal punto di vista soggettivo, la volontà (C.N.F. 15/12/2006, n. 146).

L'avvocato che in udienza usi espressioni offensive nei confronti degli organi del fallimento pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l'esimente prevista dall'art. 599 c.p.; l'eventuale provocazione può, infatti, essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (C.N.F. 28/12/2005, n. 239).

Perché si configuri l'illecito di cui all'art. 37 del codice deontologico non è necessaria il verificarsi

di un danno, la cui assenza può però rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare (C.N.F. 27/10/2008, n. 149).

► ESECUZIONE DELLA SANZIONE.

Il provvedimento con cui si dispone la sospensione a tempo indeterminato ex l. 536/49 e 576/80 è dotato di efficacia immediata, privando l'interessato, sin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione, non dovendosi ritenere prodotto l'effetto sospensivo conseguente all'impugnazione innanzi al C.N.F. ex art. 50 r.d. 1578/33. È, pertanto, inammissibile il ricorso proposto innanzi al C.N.F. direttamente e personalmente dall'avvocato colpito da tale sanzione senza ministero di altro difensore (C.N.F. 04/05/2009, n. 28).

► PRINCIPIO DEL FAVOR REI.

La natura afflittiva della sanzione disciplinare induce alla applicazione del principio generale del *favor rei*, in considerazione della riflessione che la retroattività della legge abrogatrice troverebbe giustificazione in una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, pur nella consapevolezza dei costanti arresti giurisprudenziali, che più volte hanno affermato che nel procedimento disciplinare, riguardando materia di infrazioni non penali, il principio di legalità non si applica alle sanzioni disciplinari (C.N.F. 18/7/2013, n. 113).
